COMANDO POLIZIA LOCALE
DI LEGNANO

LA DISCIPLINA DEGLI STRANIERI: ASPETTI OPERATIVI

- D.LVO 25 LUGLIO 1998 N. 286-
T.U. DI DISCIPLINA DELL'IMMIGRAZIONE
E
NORME SULLE CONDIZIONI DELLO STRANIERO

A cura del v.comte dr Daniele Ruggeri
in collaborazione responsabile ufficio p.g. Roberto Curati

Il presente lavoro riunisce in un unico testo tutta la disciplina sugli stranieri, di cui al d.lvo 25 luglio 1998 n. 286, sottolineandone gli aspetti operativi.
La disciplina è aggiornata alle sentenze della Corte di Cassazione – sez. unite 27 novembre 2003 n. 45801- e della Corte Costituzionale nn. 222 e 223 del 8 luglio 2004.

Capitoli :

1) la disciplina degli stranieri
2) il soggiorno
3) espulsione
4) la disciplina del lavoro
5) discriminazioni razziali, nazionali o religiose
6) obbligo di comunicazione da parte di chi ospita uno straniero
7) invito a comparire davanti all'autorità di pubblica sicurezza
8) identificazione della persona
9) identificazione dello straniero
10) interventi della Corte Costituzionale
11) pronturario violazioni

LA DISCIPLINA DEGLI STRANIERI

D,lvo 25 luglio 1998 n. 286
Modificato dalla
LEGGE 30 LUGLIO 2002 N° 189.

Il disegno di legge varato dal Consiglio dei Ministri il 14 settembre 2001 , recante modifica alla normativa in materia di immigrazione ed asilo (d.lgs 286/98), è stato definitivamente approvato dal Parlamento a luglio del 2002 (LEGGE 30 LUGLIO N. 189) e pubblicato in *Gazzetta ufficiale* n., 173 del 26 agosto 2002.

Le nuove disposizioni che hanno modificato la disciplina introdotta con il **d.lvo 268/98** sono entrate in vigore in data **10 settembre 2002.**

Obiettivo dichiarato dalla nuova legge è quello di addivenire a delle soluzioni efficaci nei confronti delle problematiche legate all'immigrazione.

La nuova disciplina non rinnova i "pilastri " su cui era incentrata la disciplina introdotta dal d.lvo 286:
a) la regolazione del flusso d'ingresso per lavoro attraverso il sistema delle quote;
b) il contrasto dell'immigrazione clandestina;
c) l'attivazione di misure concrete per favorire l'integrazione.

Ma, semmai, ridisegna gli strumenti per perseguire questi obiettivi, rendendoli più efficaci:
NON ABROGA , DUNQUE, L'IMPIANTO DEL D.LVO 268, MA NE MODIFICA NUMEROSE E SIGNIFICATIVE PARTI.

Lodevoli gli intenti, dunque, ma ancora debole l'impianto "logistico" che dovrebbe permettere la piena realizzazione della legge , che rispecchia un vecchio vizio italico:
grandi principi e piccola attuazione.

.- IL SOGGIORNO

Ingresso nel territorio dello Stato :

consentito allo straniero in possesso dei passaporto valido (o documento equipollente) e visto d'ingresso e può avvenire solo attraverso i valichi di frontiera appositamente istituiti (salvo casi di forza maggiore)

VISTO D'INGRESSO

Art. 4

Il visto è rilasciato dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nello stato di origine o di residenza dello straniero.

Solo per visti non superiori a 3 mesi possono emanare i visti le autorità consolari o diplomatiche straniere , sulla base di specifici accordi.

Condizioni d'ingresso : sono condizioni indispensabili per poter venire in Italia :

a) possesso documentazione atta a dimostrare lo scopo e le condizioni del soggiorno
b) documentazione attestante disponibilità mezzi di sussistenza

durata del visto : A) Visto di breve durata : fino a 90 gg.

B) Visto di lunga durata : oltre 90 gg. -comporta il rilascio del permesso di soggiorno .

PERMESSO DI SOGGIORNO

Art. 5

Deve essere richiesto entro **8 giorni lavorativi** dall'ingresso al Questore della provincia cui lo straniero si trova ed è rilasciato per le attività previste dal visto d'ingresso.

Lo straniero che richiede il permesso di soggiorno o il rinnovo è soggetto *a rilievi segnaletici.*

Controlli da parte delle Forze di polizia :

1- verificare corrispondenza tra foto e soggetto
2- che il timbro sulla fotografia sia integro
3- dati anagrafici corrispondenti con quelli passaporto
4- la data di scadenza non sia artefatta

durata:

salvo il permesso rilasciato per motivi di lavoro, la durata corrisponde a quella prevista dal visto d'ingresso e comunque non può superare:

- max 3 mesi per visite, affari e turismo;
- max 1 anno per studio, formazione (rinnovabile)

permesso per lavoro :

è rilasciato a seguito della stipula di un *contratto di soggiorno per lavoro* .

La durata è quella prevista nel contratto e non può superare:

- max 9 mesi : nel caso di contratto o più contratti di lavoro stagionale
- max 1 anno : per contratto di lavoro subordinato a tempo determinato
- max 2 anni : per contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
- Max 2 anni : per lavoro autonomo.
- Max 2 anni : per ricongiungimento familiare.

Rinnovo :

deve essere richiesto al Questore della provincia in cui dimora :

a) almeno 90 gg. Prima della scadenza nei contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato
b) almeno 60 gg. Prima della scadenza nei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato
c) almeno 30 gg. Prima negli altri casi.

Il permesso è rinnovato per una durata non superiore a quella stabilita per il rilascio iniziale.

Lo straniero è sottoposto a *rilievi fotodattiloscopici*.

Obblighi :

a) . lo straniero munito del permesso di soggiorno è tenuto a dichiarare la sua presenza al Questore della provincia **entro 8 gg.** : agli stessi è rilasciata una *dichiarazione di soggiorno.*

Se la dichiarazione non venga resa entro 60 gg. Dall'ingresso nel territorio si applica l'espulsione amministrativa.

b) comma 3: Lo straniero è obbligato ad esibire al personale di P.S. il passaporto o altro documento di identificazione ovvero il permesso o la carta di soggiorno .

Nel caso lo straniero non esibisca senza giustificato motivo tale documento è punito con l'arresto fino a 6 mesi e l'ammenda fino a € 413.

(recenti pronunce giurisprudenziali-vedi *Cassazione sez. unite 27 novembre 2003 n. 45801* – hanno dichiarato che la condizione di clandestinità non costituisce , di per sé , giustificato motivo per la mancata esibizione di un documento di identificazione, pertanto soggiace alla pena lo straniero che non esibisce alcun documento di identificazione, anche se ne è privo)

c) comma 4 : In caso di dubbio riguardo l'identità dello straniero è possibile sottoporla a *rilievi fotodattiloscopici e segnaletici.*

Tempi rilascio/rinnovo : entro 20 gg. Dalla data in cui è stata presentata la domanda.

(per cui non dovrebbero sussitere casi in cui lo straniero è in possesso del permesso di soggiorno scaduto)

Validità :

il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato, autonomo o familiare può essere utilizzato anche per le altre attività consentite.

Variazioni anagrafiche:

sono effettuate alle medesime condizioni dei cittadini.

E' obbligatorio comunicare al Questore competente le eventuali variazioni del proprio domicilio abituale entro 15 giorni.

CARTA DI SOGGIORNO

- art. 9-

lo straniero che regolarmente soggiorna in Italia da almeno *6 anni ,* titolare di permesso di soggiorno per un motivo che consente un numero indeterminato di rinnovi, il quale dimostri un reddito sufficiente per il sostentamento proprio e dei familiari può richiedere al Questore la carta di soggiorno (per sé per il coniuge e per i figli minori conviventi) .

La carta di soggiorno ha una durata indeterminata e dà facoltà al titolare di muoversi liberamente all'interno dello stato , fare ingresso nel territorio in esenzione di visto, svolgere ogni attività lecita (non riservata in modo esclusivo ai cittadini italiani), nonché accedere ai servizi della pubblica amministrazione e partecipare alla vita pubblica.

Condizioni di rilascio:

- permesso di soggiorno che permetta un n° indeterm. Di rinnovi
- reddito sufficiente per il sostentamento familiare;
- per tutti i casi previsti dal comma 3 (condanna penale)

espulsione amministrativa:

può essere disposta solo per gravi motivi di ordine pubblico o sicurezza nazionale o per motivi di mafia.

ESPULSIONE

ESPULSIONE AMMINISTRATIVA : art. 13 -14

a) espulsione del Ministero : per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato.

b) Espulsione del Prefetto :

- quando lo straniero è entrato nel territorio sottraendosi ai controlli di frontiera e non è stato respinto (respingimento di frontiera)
- si è trattenuto nello stato senza richiedere il permesso di soggiorno nel termine prescritto (salvo forza maggiore) ovvero quanto il permesso di soggiorno è revocato, annullato , scaduto da oltre 60 gg. e non è stato richiesto il rinnovo.

L'espulsione è disposta con decreto motivato ed immediatamente esecutivo, anche nel caso sia sottoposto a gravame o impugnativa :
va comunicate all'interessato unitamente alle modalità di impugnazione e ad una traduzione in una lingua a lui conosciuta, ovvero, qualora impossibile, in lingua francese, inglese o spagnola.
Avverso il decreto emanato dal Questore è ammesso ricorso al Tribunale monocratico entro 60 gg. ., contro quello emanato dal Ministero al TAR del Lazio.
Nel caso l'interessato sia sottoposto a procedimento penale e non si trovi in stato di custodia cautelare , il Questore richiede il N.O. all'Aut. Giudiziaria prima di procedere all'espulsione.
Ottenuto il n.o. il Questore provvede all'espulsione con le modalità di cui all'art. 13 comma 4 .
Il n.o. si intende acquisito dopo 15 gg. Dalla richiesta . In attesa il Questore può disporre il trattenimento presso un centro di accoglienza temporaneo.

- in caso di arresto in flagranza o fermo : il giudice rilascia il N.O. in sede di udienza di convalida salvo venga applicato la custodia cautelare in carcere o che ricorra una delle ipotesi in cui il n.o. può essere negato.

- straniero che si è trattenuto nel territorio con permesso di soggiorno scaduto:
  art. 13 comma 5: quando il permesso di soggiorno è scaduto di validità da più di 60 gg. e non ne è stato richiesto il rinnovo, l'espulsione contiene *l'intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro il termine di 15 gg.*
  Il Questore dispone l'accompagnamento immediato nel caso ci sia concreto pericolo di fuga, rilevata dal Prefetto.

- straniero espulso che rientra nel territorio:
  lo straniero espulso può rientrare nel territorio solo con una speciale autorizzazione rilasciata dal Min. Interno

  esecuzione dell'espulsione : art. 13 comma 4 : L'espulsione è eseguita dal Questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica (salvo in caso di permesso di soggiorno scaduto- vedi art. 13 comma 5) .

Art. 13 comma *5-bis:* *I*l provvedimento di accompagnamento coatto in frontiera previsto dall'art. 13 comma 4 e 5, è immediatamente esecutivo ed è eseguito dal Questore, il quale , immediatamente o entro 48 ore, comunica l'adozione del provvedimento al tribunale monocratico competente.
Il tribunale convalida il provvedimento entro le successive 48 ore.

- ***Sentenza Corte Costituzionale n. 222 del 8 luglio 2004 :*** ha dichairato incostituzionale l'articolo nella parte in cui non prevede che il giudizio di convalida del provvedimento di accompagnameto in frontiera da parte del tribunale monocratico debba svolgersi in contraddittorio prima dell'esecuzione del provvedimento;

La sentenza ha come effetto quello di rendere impossibile, allo stato attuale, l'espulsione dello straniero.
Il Ministero dell'Interno è intervenuto [1] sostenendo comunque l'applicabilità dell'art. 14 del T.U. , che prevede il trateniemento dello straniero presso un centro di accoglianeza e/o l'intimazione allo stesso da parte del Questore di lasciare il territorio dello Stato entro 5 gg.

- esecuzione dell'espulsione : ART. 14
  Quando l'espulsione non può essere immediata o non può essere attuato il respingimento, lo straniero viene ospitato presso un centro di permanenza temporanea.

SE NON E' POSSIBILE L'IMMEDIATA ESPULSIONE O RESPINGIMENTO

A

RICOVERO

c/o Centro permanenza temporaneo
Con disposizione del Questore

convalida da parte del tribunale monocratico

La convalida comporta la permanenza per un periodo complessivo di 30 gg, prorogabile di altri 30 .

B

non è disponibile il centro di permanenza

decreto di espulsione del Prefetto e ordine del Questore di ottemperarvi entro 5 gg.
-art. 14 comma 5-bis-

ESPULSIONE GIUDIZIARIA – art. 15-16

A)
Art. 15 : Il giudice può ordinare l'espulsione dello straniero condannato per taluno dei delitti per cui il c.p.p. prevede l'arresto obbligatorio o facoltativo, se c'è motivo di pericolosità del soggetto.
B)
Art. 16: il giudice in taluni casi previsti dall'art. 14 comma 1 può sostituire la pena con l'espulsione.

Divieto di espulsione e respingimento- art. 19
Non è consentita l'espulsione (salvo quella disposta dal Ministero per ordine e sicurezza pubblica) :
a) degli stranieri minori degli anni 18 (salvo il diritto di seguire il genitore o l'affidatario)
b) degli stranieri in possesso della carta di soggiorno , salvo per gravi motivi di cui all'art.9 comma 5
c) degli stranieri conviventi con parenti entro il 4° grado o il coniuge, di nazionalità italiana
d) delle donne in stato di gravidanza o nei mesi successivi alla nascita del figlio.

DISCIPLINA DEL LAVORO
Tit. III - Artt. Dal 21 al 27

a) lavoro subordinato a tempo determinato –indeterminato
Presso le Prefetture- ufficio territoriale di governo- sono attivi degli sportelli unici per l'immigrazione, che è responsabile dell'intero procedimento relativo all'assunzione di lavoratori subordinati.

[1] Circolare Min.Interno n. 400.A/2004/740/P/12.214.13 del 22 luglio 2004

Sanzione: datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso del soggiorno (valido per il lavoro subordinato) , ovvero con permesso scaduto e del quale non sia stato richiesto nei termini il rinnovo, revocato, annullato
= arresto da 3 mesi ad 1 anno e ammenda di € 5.000 per ogni lavoratore impiegato.

b) lavoro autonomo (attività industriale, artigiana , commerciale, professionale o costituzione di soc. capitali o di persone) .
Lo straniero deve:
1. dimostrare di disporre di risorse adeguate per l'attività che intende svolgere
2. di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge per quel tipo di attività
3. attestazione dell'autorità competente ad emanare l'atto autorizzatorio (non anteriore a 3 mesi) che dichiari che non sussistono motivi ostativi al rilascio di tale titolo.

DIRITTO ALL'UNITA' FAMILIARE E TUTELA DEI MINORI
Tit. IV - Artt. Dal 28 al 33

L'unità familiare è un diritto riconosciuto allo straniero che è in possesso di carta di soggiorno o permesso di soggiorno di durata non inferiore ad 1 anno (rilasciato per lavoro subordinato, autonomo, asilo, studio, motivi religiosi)
Ne fanno parte gli istituti del Ricongiungimento familiare e Permesso per motivi familiari
Il figlio minore dello straniero, con questi convivente e regolarmente soggiornante, è iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno di uno o entrambi i genitori fino a 14 anni d'età.
Al compimento degli anni 14 al minore è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari valido fino al compimento della maggiore età , ovvero una carta di soggiorno.

DISCRIMINAZIONI RAZZIALI, NAZIONALI O RELIGIOSE
Tit. IV- art. 43

L'art. 43 vieta qualunque comportamento discriminante[2] nei confronti dello straniero.
Avverso tali comportamenti, l'art. 44, prevede il ricorso ad un'azione civile risarcitoria:
in tal caso il giudice (tribunale in composizione monocratica) può ordinare la cessazione del comportamento pregiudizievole o altro provvedimento idoneo a rimuovere gli effetti.

OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DA PARTE DI CHI OSPITA UNO STRANIERO.

A) Art. 109 TULPS
tutte le struttura ricettive tipo alberghi, motels, residences, campeggi, villaggi turistici, affittacamere, case appartamenti vacanze, casa per ferie, ostelli (anche in roulotte) ecc.
hanno l'obbligo di ospitare persone munite di carta di identità o documento di identificazione (libretto ferroviario, patente di guida, porto d'armi ecc).

[2] Sono considerati comportamenti discriminanti ogni comportamento che (direttamente o indirettamente) comporti una distinzione , esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, colore, ascendenza o l'origine nazionale o etnica , le convinzioni e le pratiche religiose e che abbia l'effetto o lo scopo di distruggere o di compromettere il riconoscimento , il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale culturale etc
Sono tali :
a) il p.u. o la persona incaricata di un pubblico servizio o pubblica necessità che nell'esercizio delle sue funzioni compia od ometta atti nei riguardi di un cittadino straniero che lo disciminino ingiustamente
b) chiunque imponga condizioni più svantaggiose o si rifiuti di fornire beni o servizi offerti al pubblico
c) altri casi previsti nell'art. 43

Per gli stranieri extracomunitari è sufficiente l'esibizione di passaporto o altro documento equivalente (purchè munito di fotografia del titolare)

Obblighi relativi :

1. devono consegnare all'ospite una scheda di dichiarazione di generalità
2. devono comunicare ell'Aut. Di PS le generalità delle persone alloggiate entro 24 ore dal loro arrivo

sanzione: REATO previsto dall'art. 17 del Tulps: arresto fino a 3 mesi + ammenda

B) Art. 7 d.lgs 286/98

Chiunque , a qualsiasi titolo ,

a) alloggia, ospita
b) lo assume per qualsiasi causa alle proprie dipendenze
c) cede la proprietà o il godimento di beni immobili , rustici o urbani

ad uno straniero o apolide deve fare comunicazione scritta entro 48 ore all'Aut. Di PS.

(con indicate sia le generalità del denunciante sia quelle dello straniero, gli estremi passaporto o documento di identificazione, esatta ubicazione dell'immobile etc)

Sanzione : sanz. Amm.va da 160 a 1.100 €. – aut. Competente: Prefetto- proventi : Stato.

- INVITO A COMPARIRE DAVANTI ALL'AUTORITA' DI PUBBLICA SICUREZZA (ART. 15 TULPS)

L'Autorità di PS può invitare lo straniero a comparire davanti ad essa per regolarizzare la sua posizione .ai sensi art. 15 del TULPS.

E' previsto anche l'accompagnamento coattivo della persona invitata a comparire che non abbia ottemperato nel termine prescritto.

Stranieri :

La PM può invitare lo straniero presso la QUESTURA ai sensi art. 15.

Tale ipotesi ricorre quando: 1) non si è in presenza di un reato

2) si conosce l'identità dello straniero e il domicilio o residenza

La Cassazione ha definito la legittimità dell'invito rivolto dalla PS, sia in forma scritta , sia orale[3]: l'inottemperanza comporta la coercizione diretta a mezzo di forza pubblica (art. 15 comma 2 TULPS), nonché l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da € 154,00 a 516,00, costituendo sanzione speciale rispetto all'art. 650 cp[4]

Tale violazione ha perso rilievo penale dopo la depenalizzazione operata dalla L. 480/94.

- IDENTIFICAZIONE DELLA PERSONA

- ***ART. 4 del TULPS (in relazione art. 7 R.D. 635/40)***

Si applica ai cittadini italiani e cittadini UE.

Per gli stranieri viene in essere l'art. 6 del d.lgs 286 (vedi oltre)

l'Autorità di PS (Ufficiali e Agenti di PG) può ordinare che le persone pericolose o sospette e coloro che non siano in grado di provare la loro identità siano sottoposti a rilievi segnaletici-fotodattiloscopici

- ***ART. 11 del DL 59 del 21.3.1978 (convertito con modifiche in Legge 191/78)***

gli Uff/Ag di PG possono accompagnare presso i propri **uffici** *chiunque :*

- *rifiuta di dichiarare le proprie generalità*
- *si abbia sufficienti indizi per ritenere la falsità delle dichiarazioni sulla propria identità o dei documenti d'identità esibiti*

si ricorda che questi casi sono contemplati come reati dal CP :

a) rifiuto di generalità : art. 651 CP

b) generalità false o false attestazioni : art. 495-496 CP

® - si trattiene in Comando per il tempo necessario all'identificazione (max 24 ore)

- notiziare al PM : l'accompagnamento e l'ora

(la comunicazione deve essere ***immediata:*** sarà il PM poi a valutare l'eventuale rilascio)

- ***ART. 349 CPP : Identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini***

gli Uff/Ag di PG possono accompagnare nei propri **Uffici** la persona indagata che :

1- si rifiuti di farsi identificare

2- fornisce identità false o in merito alle quali ci siano forti indizi di falsità

® - accompagnamento della persona indagata al comando *per il tempo strettamente necessario all'identificazione e comunque* ***non oltre le 12 ore***

- avviso immediato al PM di turno

allegati : verbali di accompagnamento per identificazione

IDENTIFICAZIONE DELLO STRANIERO

STATI

Stati UE	Austria- Belgio – Cipro- Danimarca- Estonia- Finlandia- Francia- Germania- Gran Bretagna- Grecia- Irlanda- Italia- Lituania- Lettonia- Lussemburgo- Malta .- Paesi Bassi – Polonia- Portogallo- Repubblica Ceca.-	Non sussiste l'obbligo del visto di ingresso né permesso di soggiorno

[3] Cass.pen. 12.3.1936 e sez. I 7.10.1970 n. 118

[4] Cass.sez. unite III 5.9.1996 n. 8

	Slovacchia- Slovenia- Spagna- Svezia- Ungheria	
Altri stati	Andorra – Argentina- Brasile- Canada – Cile- Cirpo- Corea del Sud- Giappone- Islanda- Israele – Liechtenstein- Malta Monaco- Messico- Norvegia- Nuova Zelanda Repubblica S. Marino-Romania - Santa Sede.- Stati Uniti Svizzera- Uruguay	Non sussiste obbligo del visto d'ingresso, ma recano un timbro di ingresso[5] Possono circolare con carta d'identità valida per l'espatrio o passaporto Entro 8 gg. Devono ottenere il permesso di soggiorno

Si è già chiarita in precedenza l'impostazione della Cassazione (sentenza Sezioni Unite Penali n. 45801 del 27.11.2003) a riguardo : ***lo stato di clandestinità dell'immigrato straniero non costituisce giustificato motivo per la mancata esibizione di uno di tali documenti***.

Alla luce di quanto sopra esposto la disciplina è la seguente:

- il cittadino extracomunitario, su richiesta degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza ***deve*** esibire ai fini identificativi almeno uno dei seguenti documenti:
  1. passaporto
  2. altro documento identificativo (anche non valido ai fini dell'identificazione)
  3. permesso di soggiorno
  4. carta di soggiorno
- L'esibizione di uno dei sopra detti documenti esclude la sussistenza del reato di cui all'art. 6/3

- La mancata esibizione di almeno uno di tali documenti di identificazione da parte di uno straniero extracomunitario integra il reato di cui all'art. 6 comma 3 d. lgs 286/98, anche nel caso trattasi di stato di clandestinità.

- L'esibizione del passaporto o altro documento identificativo (patente, c.i.) non ha alcun rilievo ai fini del regolare o meno ingresso nel territorio dello Stato , ma attiene solo alla certa identificazione del soggetto.
- Gli obblighi identificativi si intendono pero' assolti solo con l'esibizione dei seguenti documenti : ***passaporto, carta consolare d'identità, permesso o carta di soggiorno***.[6]
  Pertanto in caso di identificazione mediante altri documenti quali:
  esibizione di c.i straniera (anche se valida), patente straniera (anche valida) , etc, si procederà secondo prassi al fotosegnalamento ed alla redazione dell'invito a presentarsi in Questura o all'accompagnamento del soggetto presso l'Ufficio Stranieri.

IDENTIFICAZIONE dello STRANIERO

Si conferma la linea operativa già consolidata e posta in essere dal Comando P.L. di Legnano. Gli OBBLIGHI IDENTIFICATIVI si intendono assolti qualora lo straniero irregolare esibisca:

- IL PASSAPORTO;
- LA CARTA CONSOLARE D'IDENTITA' (rilasciata dall'Autorità consolare del paese d'origine in Italia);
- IL PERMESSO O LA CARTA di SOGGIORNO.

In mancanza dei summenzionati documenti, ovvero, quando se ne ritiene la loro falsità (in questo caso si dovrà operare il loro sequestro per il reato di cui all'art. 482 in relaz. all'art. 477 c.p.), si DEVE procedere ai rilievi fotodattiloscopici

- *art. 6 comma 4 del d.lgs 286/1998*

Nel caso vi sia motivo di dubitare dell'identità personale dello straniero , questi viene sottoposto a rilievi *fotodattiloscopici e segnaletici.*

[5] nelle frontiere terrestri non sempre il visto di ingresso è apposto (es. Romania).

[6] Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno non sono stati ancora considerati documenti di riconoscimento, ma ai fini dell'identificazione si ritengono validi.

MODALITA' OPERATIVE

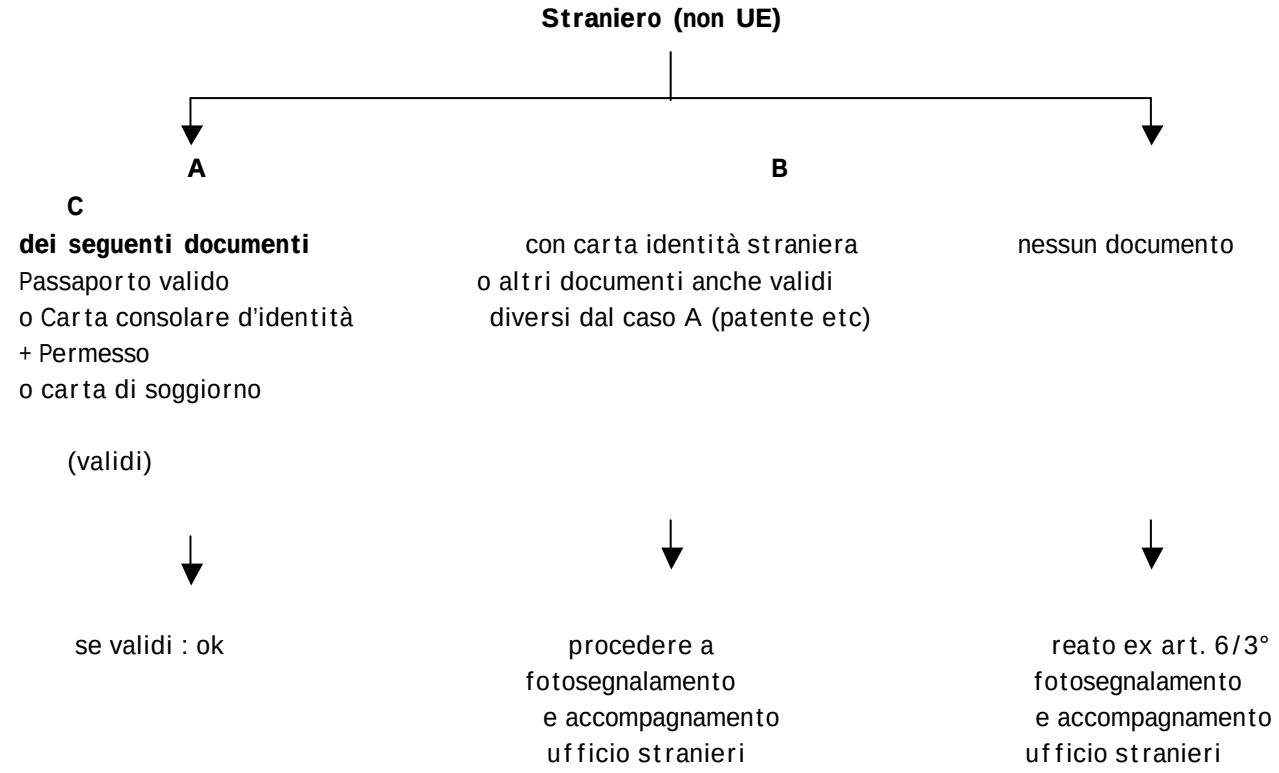

Nota : In caso di esibizione di passaporto valido e mancanza di permesso o carta di soggiorno non è obbligatorio procedere ai rilivi fotodattiloscopici e segnaletici, anche se è apportuno.
In caso di reato è invece necessario procedere a tutti i rilievi identificativi.

Operativamente in caso di mancata esibizione del documento di identificazione (reato)
Il personale di polizia , qualora lo straniero non giustifichi la mancata esibizione (es. dimenticanza a casa, presso il datore di lavoro etc) , e tale circostanza sia verificabile, dovrà procedere alla comunicazione di reato ex art. 347 c.p.p. procedendo alla compiuta identificazione dello straniero mediante accompagnamento presso gli uffici competenti per i rilievi fotodattiloscopici. Di tale accompagnamento dovrà essere avvisato il ***Pubblico Ministero***

Operativamente in caso di accompagnamento ex art. 6 d.lvo 286 (senza reato)
La fattispecie prevista dall'art. 6 comma 4 del d.lvo 286[7] non prevede un potere coercitivo in capo agli organi di polizia e si applica nel caso lo straniero si presenti spontaneamente e senza resistenza negli uffici preposti alla compiuta identificazione. In tal caso non è necessario chiamare il PM.
Operazioni IN ORDINE TEMPORALE
1) verbale di richiesta rilievi segnaletici alla /Commissariato/ C.C./ Questura (residuale)
2) verbale di accompagnamento per i rilievi (art. 6 D.vo 286/98)
   (nel caso si tratti di attività di PG : verbale di accompagnamento di PG → avviso al p.m.)
3) annotazione di servizio
4) lettera di consegna all'ufficio stranieri (presentarsi con i cartellini identificativi)

[7] art. 6 comma 4 : *qualora vi sia motivo di dubitare dell'identità personale dello straniero, questi è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici e segnaletici*

I verbali di cui ai punti 2 e 4 vengono sostituiti dall'INVITO A PRESENTARSI ex art. 15 TULPS nel caso l'ufficio stranieri sia chiuso.
Ma nel caso lo straniero abbia commesso un reato è necessario procedere ad una compiuta identificazione, se necessario (es. fuori orario dell'ufficio stranieri) trattenendolo ai fini identificativi per un massimo di 12 ore , ai sensi art. 349 c.p.p., in attesa di accompagnamento all'ufficio stranieri.
Il tempo massimo può essere superato solo in caso sia necessario attendere per la notifica il decreto d'espulsione.

1) ACCOMPAGNAMENTO IN QUESTURA C/O **UFFICIO STRANIERI**- MILANO[8]
.- Si può accompagnare lo straniero fino alle ore: **17.30 max**
(per rendere operativa l'espulsione)
SABATO fino alle 12.30 DOMENICA CHIUSO
- oltre tale ora bisogna solo fare l'invita a presentarsi (da trasmettere immediatamente alla Questura)

2) **UFFICIO FOTOSEGNALAMENTO**
Milano, presso la Questura di Milano , via Fatebenefratelli
aperto 24 ore.

Alcune NOTE in merito ai cittadini provenienti da PAESI ESENTI VISTO

Gli accordi internazionali permettono ai cittadini di alcuni paesi (tipo Brasile, Romania) di entrare in Italia senza l'obbligo del visto. Dalla data d'ingresso, che purtroppo non sempre è documentabile in quanto lo straniero, pur essendo obbligato, difficilmente si sottopone ai controlli di frontiera, entro otto giorni DEVE richiedere il PERMESSO di SOGGIORNO.
Alcune difficoltà operative, si riscontrano con i cittadini provenienti dalla **Romania.** Questi, pur dimorando in pianta stabile in alcuni campi nomadi dell'interland milanese, dichiarano molto spesso agli Organi di Polizia di trovarsi in Italia da meno di otto giorni.
Come si opera in questi casi?
In primo luogo si verifica se questi sono identificabili o meno. Assolti gli OBBLIGHI identificativi, è sempre necessario fare un interrogazione SDI per appurare se sono stati già controllati in precedenza per lo meno otto giorni prima. Appurato anche in maniera apparente la permanenza da oltre otto giorni, si procederà nella stessa maniera del cittadino IRREGOLARE.
Si precisa che a fronte di quanto sopra detto, pur in presenza di una traccia SDI precedente gli otto giorni, il cittadino potrebbe maliziosamente dichiarare che in questo periodo di tempo si andato in Romania per poi esser da poco rientrato in Italia. In questo caso, in mancanza di prove attestanti il viaggio dichiarato (es. biglietti aerei o altro), si procederà all'accompagnamento come per il cittadino irregolare.

➢

INTERVENTI DELLA CORTE COSTITUZIONALE :
INCOSTITUZIONALITA' ART. 13 COMMA 5-*BIS* e ART. 14 COMMA 5-*quinquies*

La Corte Costituzionale con due sentenze (nn. 222 e 223 del 8 luglio e depositate il 15 luglio 04) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di due norme del d.lvo 286/98 :

- **art. 13 comma 5-bis** : dichiarato incostituzionale nella parte in cui non prevede che il giudizio di convalida del provvedimento di accompagnameto in frontiera da parte del tribunale monocratico debba svolgersi in contraddittorio prima dell'esecuzione del provvedimento;
  La sentenza ha come effetto quello di rendere impossibile l'espulsione dello straniero.
  Il Ministero dell'Interno è intervenuto [9] sostenendo comunque l'applicabilità dell'art. 14 del T.U. , che prevede il trateniemento dello straniero presso un centro di accoglianeza e/o l'intimazione allo stesso da parte del Questore di lasciare il territorio dello Stato entro 5 gg.

[8] meglio preannunciare l'arrivo all'ufficio stranieri della Questura (per Milano tel. 02/62265205)
[9] Circolare Min.Interno n. 400.A/2004/740/P/12.214.13 del 22 luglio 2004

- **art. 14 comma 5-*quinquies:*** dichiarato incostituzionale nella parte in cui prevede l'arresto obbligatorio del reo nel caso di reato contravvenzionale previsto nell'art. 5-ter (inottemperanza all'ordine del Questore di lasciare il territorio dello Stato entro 5 gg.).
  Il Ministero[10] ha specificato che nella fattispecie ***non*** è applicabile neppure l'arresto facoltativo.

  Pertanto nel caso di inottemperanza all'ordine del Questore , gli organi di polizia dovranno comunque procedere per il reato di cui all'art. 14 comma 5 *–quinquies,* attuando tutte le procedure necessarie alla compiuta identificazione e all'accompagnamento all'ufficio stranieri della Questura.

PRONTUARIO VIOLAZIONI DISCIPLINA DEGLI STRANIERI

d.lgs 286 /98	Violazione	Sanzione	Note operative
Art. 5 c. 7	**Omessa dichiarazione di soggiorno** straniero già in possesso di un permesso di soggiorno rilasciato da uno stato UE (solo se valido secondo accordi reciproci- vedi lato) che manca la dichiarazione al Questore di presenza entro 8 gg. Lavorativi *(non dimostra il possesso della ricevuta della dichiarazione di soggiorno)*	Sanzione amm.va: da € 103 a 309 Prefetto	1. Nel caso la dichiarazione non venga resa entro 60 gg. Dall'ingresso: espulsione facoltativa 2. pmr: € 103 -competenza Prefetto – proventi Stato *ps: i permessi di soggiorno rilaciati da uno stato UE valido in base a specifici accordi anche per soggiornare in Italia sono quelli rilasciati :* *Francia, GranBretagna, Germania, Belgio, Spagna,. Paesi Bassi, Portogallo, Austria, Grecia*
Art. 6 c. 3	**Omessa esibizione di documenti** Straniero che senza giustificato motivo non esibisce al personale di PS	Arresto fino a 6 mesi e ammenda	1. Dubbi sull'identità : rilievi fotodattiloscopici/segnaletici 2. il reato si concretizza nel caso di rifiuto

[10] Circolare Min. Interno n. 400/A/2004/740/P/12.214.13 del 22 luglio 2004

	passaporto o permesso/carta di soggiorno	fino a € 413 D'ufficio	"ingiustificato" ad esibire i documenti a seguito di esplicita richiesta da parte dell 'agente di PL *ps: la condizione di irregolarità dello straniero concretizza il reato .*
Art. 7 c. 1, 2 , 2-bis	**Omessa/incompleta comunicazione dell'ospitante e del datore di lavoro** Chiunque, a qualsiasi titolo, da alloggio ovvero ospita uno straniero (anche se parente) o lo assume per qualsiasi causa alle proprie dipendenze ovvero ceda allo stesso in proprietà o godimento beni immobili, rustici o urbani, omette la comunicazione all'Aut. PS entro 48 ore.	Sanzione amm.va da € 160 a 1.100 Prefetto	**Pmr :** *€ 320 entro 60 gg.* ***Ente destinatario dei proventi:*** *Stato* ***Aut.compentente :*** *Prefetto*
Art. 12 c.6	**Inosservanza obblighi vettore** Vettore aereo, marittimo, terrestre che a) omette di accertare che lo straniero trasportato sia in possesso dei documenti richiesti per l'ingresso in Italia ovvero b) non riferisce alla polizia di frontiera eventuali presenze a bordi di stranieri irregolari	Sanz.amm.va da € 516 a 2.582	Trattasi di illecito colposo. In caso di dolo : favoreggiamento immigraz. clandestina Nei casi più gravi : sospensione o revoca della concessione, autorizzazione , licenza rilasciata dall'aut. Amm.va italiana inerente l'attivitò di trasporto. **Pmr :** *€ 860,67 entro 60 gg.* ***Ente destinatario dei proventi:*** *Stato* ***Aut.compentente :*** *Min.delle infrastrutture e trasporti*
Art.12 C. 1	***Favoreggiamento Immigrazione clandestina:*** chiunque compie atti diretti a procurare l'ingresso illegale o in violazione delle norme di uno straniero	Reclusione fino a 3 anni e multa fino a 15000 €	Arresto in flagranza obbligatorio ***Fermo pg:*** *non consentito* ***Procedibilità :*** *d'ufficio* ***Aut. Competente:*** *Procura della Repubblica*
C. 3	Chiunque , al fine di trarne profitto anche indiretto , compie l'attività di cui sopra 3-bis) 1° ipostesi aggravata 3-ter) 2° ipotesi aggravata	Reclusione da 4 a 12 anni , multa 15.000 € ogni persona	Arresto in flagranza obbligatorio + confisca del mezzo di trasporto utilizzato *Procedere sequestro del mezzo utilizzato ai sensi art. 354 ccc* ***Fermo di p.g. :*** *consentito* ***Procedibilità :*** *d'ufficio* ***Aut. Competente:*** *Procura della Repubbl.*
C. 3-ter	Se i fatti di cui al comma 3 sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o sessuale o impiego minori da impiegare nelle attività illecite	Reclusione da 5 a 15 anni e multa di 25.000 € a persona	Come sopra
C. 5	***Permanenza clandestina:*** chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto della condizione di illegalità o nell'ambito delle attività di cui sopra , favorisce la permanenza dello straniero in violazione delle norme del testo unico.	Reclusione fino a 4 anni e multa fino a € 15493,71	Arresto in flagranza facoltativo (art. 381 cpp) ***Fermo di pg:*** *non consentito* ***Procedibilità :*** *d'ufficio*
Art. 13 Comma 13	**Rientro dell'espulso nel territorio nazional Senza autorizzazione** Straniero espulso che rientra nel territorio dello Stato senza speciale autorizzazione.	Arresto da 6 mesi a 1 anno	Nuova espulsione + Arresto in flagranza consentito **Fermo di p.g. :** *non consentito* RITO DIRETTISSIMO *Trattasi di reato istantaneo: la flagranza si concretizza solo in frontiera.* *Pertanto :* *a) denuncia a piede libero* *b) accompagnamento in questura (con obbligo*

			accompagnamento all'ufficio stranieri
Art. 13 c. 13-bis	a) Reingresso dello straniero in violazione dell'espulsione disposta dal giudice b) Straniero espulso già denunciato a norma del comma 13 che viola il divieto di reingresso	Reclusione da 1 a 4 anni	Arresto in flagranza consentito + Fermo consentito RITO DIRETTISSIMO. *L'arresto in flagranza si applica solo in frontiera. Si deve applicare il fermo ex art. 384 c.pp. nei casi in cui esiste il fondato pericolo di fuga.*
Art. 14 Comma 5-ter	**Permanenza illegale nel territorio nazionale** Lo straniero che senza giustificato motivo si trattiene nel territorio in violazione all'ordine impartito dal Questore ai sensi del comma 5-bis di lasciare il territorio entro 5 gg.	Arresto da 6 mesi a 1 anno	Espulsione con accompagnamento alla frontiera ***Art. 14 comma 5 quinquies : Dichiarato incostituzionale nella parte in cui prevede l'arresto obbligatorio (C.costituzionale sent. N. 223 del 8.7.2004)*** **Arresto :** *non consentito* **Fermo di pg :** *non consentito* ***Procedibilità:*** *d'ufficio* ***Aut. Competente:*** *Procura della Repubblica* *Il reato è permanente, si procede all'identificazione dello straniero* *Il reato si configura in riferimento all'ordine impartito dal Questore secondo dil d.lgs 268/98, dopo il 10.9.02.*
Comma 5-quater	**Permanenza illegale reiterata** Straniero espulso ai sensi dell'art. 5-ter che viene trovato nel territorio dello stato	Reclusione da 1 a 4 anni	ARRESTO OBBLIGATORIO IN FLAGRANZA ***Fermo di p.g. :*** *non consentito* ***Procedibilità :*** *d'ufficio* RITO DIRETTISSIMO.
Artt. 22 c.12 e art. 6 c. 6	**Occupazione irregolare di lavoratori stranieri** occupare alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato a tempo det., indeter, o stagionale (ovvero nei casi di permesso scaduto, revocato o annullato)	Arresto fino 1 anno e ammenda	***Arresto in flagranza*** *: non consentito* ***Fermo di pg :*** *non consentito* ***Procedibilità :*** *d'ufficio* ***Aut. Competente :*** *Procura della Repubblica* *Ps: tale fattispecie può concorrere con il delitto di favoreggiamento della permanenza clandestina di cu all'art. 12 c. 5*
Art. 44 in rif. Art. 388 c.p.	**Elusione dei provvedimenti del giudice in materia di discriminazione** Eludere l'esecuzione dei provvedimenti del giudice civile per sottrarsi all'adempimento degli obblighi nascenti dalla sentenza di condanna per discriminazione (religiosa, razziale, etnica, nazionale, etc)	Reclusione Fino a 3 anni O multa	***Arresto in flagranza*** *: non consentito* ***Fermo di pg :*** *non consentito* ***Procedibilità :*** *a querela di parte* ***Aut. Competente :*** *Procura della Repubblica*